DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO CONFERMA.	DELL'ADDIZIONALE	COMUNALE	ALL'IRPEF	ANNO	2021 -	Nr. Pro	ogr. 30/12	53 2/2020
						Seduta		8
						Titolo		4
						Classe		3
						Sottock	asse	0

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione -

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Seduta in videoconferenza, oggi **30/12/2020** alle ore **18:30** in adunanza di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome		Cognome e Nome		Cognome e Nome	Pre.
BASSI EMANUELE	S	INCOGNITO NUNZIATA	S	TOSI ELISABETTA	S
RIBERTO ELEONORA	S	MAZZONI STEFANO	S	GARAGNANI LORENZO	S
LIPPARINI GIACOMO	s	BELLINI CINZIA	S	CREPALDI BRUNO	S
MIRFAKHRAIE MARCELLO	s	CHIARI CINZIA	S		
FERRAGUTI LUCA	N	BERTONI ANGELA	S		
Totale Presenti: 12 Totali Assenti: 1					

Assenti giustificati i signori:

FERRAGUTI LUCA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

TRAPELLA ORNELLA, BIANCHINI VALENTINO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

LIPPARINI GIACOMO, INCOGNITO NUNZIATA, TOSI ELISABETTA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 48 ore prima.

OGGETTO:

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA.

L'Assessore al Bilancio e Società Partecipate Ornella Trapella espone l'oggetto. Per i contenuti dell'intervento si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,80 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: "11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 83, in data 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato, con effetto dal 01/01/2020, il Regolamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF adottato con deliberazione consiliare n. 11/2007, esecutivo, e successive modifiche, stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

TENUTO conto che, al momento, in assenza di una stima sull'effettivo impatto dell'emergenza epidemiologica sul tessuto economico-produttivo, per il triennio 2021/2023, il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 1.100.000,00, determinato sulla base di una stima prudenziale del gettito desumibile dal Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione strategica e operativa dell'Ente, come analiticamente illustrata nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/12/2020;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra indicato, proporre al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2021, delle aliquote e della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF stabilite dal vigente Regolamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF, ovvero, un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,8 % con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Visto lo Statuto Comunale:

DATO atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria e Controllo;

CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Bertoni, Tosi, Garagnani) n. 1 astenuto (Crepaldi) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di confermare, per l'anno 2021, le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF stabilite dal vigente Regolamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF, adottato con deliberazione consiliare n. 11/2007, esecutivo, e successive modifiche, ovvero, un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,8 %, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;
- 2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, stante la necessità di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Bertoni, Tosi, Garagnani) n. 1 astenuto (Crepaldi) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO BASSI EMANUELE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 04/01/2021



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 53 del 30/12/2020 Area Finanziaria/Controllo

OGGETTO

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267		
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE H. DIRETTORE DI AREA	
	Data 28/12/2020 DEGLI ESPOSTI MARICA	
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE	
	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Data 28/12/2020	
	DEGLI ESPOSTI MARICA	